ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154 Fax 011 01159020
Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
E-mail toic80500e@istruzione.it
sito web https://cenatorino.edu.it/

A tutto il personale a TI e TD
dell'IC "Cena".

agli atti della scuola

all'Albo e sito web dell'Istituto

Oggetto: Direttiva del DS - disciplina della Vigilanza Sulle alunne e sugli alunni, obblighi e responsabilità del personale Docente ed ATA – a.s. 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 D.lgs. 165/2001[1];

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile[2];

VISTI gli artt. 22 e 23 del DPR 10 gennaio 1957, n.3 *Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*[3];

---

1 **Articolo 25 del D.lgs. 165/2001 (commi 2, 3 e 4) Dirigenti delle istituzioni scolastiche.** 2. Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

2 **Art. 2046 c.c. Imputabilità del fatto dannoso.** Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3 **DPR 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**

Art. 22. Responsabilità verso i terzi. L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.
Art. 23. Danno ingiusto. È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile[4] (con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11/7/80 n. 312 *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*[5]);

VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007[6];

VISTA la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici)[7];

VISTO il D.lgs. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (Testo Unico sulla sicurezza);

VISTO l'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017[8];

DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

- **art. 2047 c.c.**: "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

---

4 **Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.** Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante**.** *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*.

5 **Legge 11/7/80 n.312, art. 61 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente**. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

6 **CCNL 29/11/2007, art. 29 c. 5**: Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

7 **Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici)** - Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola *con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico*; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; *di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale* anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

8 **Decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici**. 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

- art. 2048 c.c.: […] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla *culpa in educando* (colpa nell'educare). Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a sé stessi con la propria condotta. La presente direttiva potrà essere integrata durante il corso dell'anno con modifica o ampliamento delle disposizioni.

Le regole di comportamento indicate, apparentemente rigide e fiscali, non soltanto rientrano nella normativa ufficiale che regola la vita scolastica, ma rispondono ad esigenze di tutela delle SS.LL.

Il solo rispetto puntuale e preciso permette infatti di evitare alcune spiacevoli e dolorose conseguenze di carattere civile, penale e disciplinare che potrebbero derivare da infortuni o danni arrecati agli alunni.

Coloro che rilevino carenze di ordine organizzativo e materiale all'interno della scuola sono invitati a comunicarlo alla responsabile (Dirigente Scolastico o Collaboratori e Coordinatori di plesso) affinché vengano assunti i provvedimenti necessari.

ORARIO DI SERVIZIO

Secondo l'art.29, comma 5 del CCNL 29 novembre 2007, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti (compresi gli ins. di sostegno, di religione, di L2 e gli ins. in disponibilità o a qualunque titolo in servizio) sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire l'incolumità degli alunni. Pertanto se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il/i docente/i tenuto/i ad essere in aula o a sostituire i docenti assenti.

Durante l'ingresso, la sorveglianza dei collaboratori scolastici avviene ai cancelli e nell'atrio, ove è possibile a seconda del personale presente in servizio.

DOCUMENTAZIONE da tenere IN CLASSE

Il piano di sfollamento, i numeri di emergenza necessari, ed ogni comunicazione inerente la sicurezza, devono essere conservate all'interno della classe in posizione visibile. Per quanto concerne la presente circolare ogni Insegnante trattiene come copia quella inviata dall'Ufficio di segreteria per posta elettronica. Una copia è affissa alla bacheca del plesso.

I docenti della classe devono predisporre la suddivisone degli allievi nelle altre classi per i casi di emergenza e di assenza degli insegnanti, comunicarla agli allievi e affiggere il piano in un posto visibile.

Il registro elettronico delle assenze deve essere aggiornato quotidianamente all'inizio della mattinata.

Si ricorda di tenere a disposizione l'elenco dei genitori, di compilare il registro con tutti i dati richiesti (la denuncia di infortuni viene compilata dai docenti e successivamente viene inviata in segreteria, i dati relativi ai trasferimenti e ai nuovi ingressi vengono aggiornati dalla segreteria). Il

D.S. effettuerà il controllo dei registri ogni volta che sarà necessario e comunque una prima volta entro il mese di dicembre.

L'insegnante deve affiggere l'orario di servizio e l'orario delle attività in classe.

L'insegnante deve possedere tutti i possibili recapiti (controllare e far presente in Segreteria eventuali discordanze con i dati comunicati dall'Ufficio) di tutti gli alunni in un elenco ordinato, da tenere a disposizione anche dei supplenti per ogni evenienza. Il medesimo deve contenere anche le informazioni relative alla sicurezza degli alunni (allergie, cibi vietati, ed altro). All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante deve richiedere alla famiglia tutti i possibili recapiti da utilizzare solo in caso di emergenza, per i quali osserva le norme sulla privacy.

I documenti che possono contenere informazioni riguardanti la sicurezza, e quanto altro sia utile per un armonico proseguo delle attività didattiche, devono essere messi a disposizione in forma ordinata e comprensibile al personale supplente, già al suo arrivo in classe, unitamente a tutte le informazioni necessarie ad orientare detto personale per l'espletamento delle proprie mansioni.

Il personale supplente nel prendere servizio deve firmare per ricevuta il contenuto della presente circolare. L'Insegnante referente di plesso dovrà trattenere l'apposito foglio su cui è stata apposta la firma per ricevuta da parte del personale supplente. Qualora le copie fossero esaurite la coordinatrice di plesso ha il dovere di richiederne altre all'Ufficio di Segreteria.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Gli alunni accolti nella Scuola non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica. Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi. Per tutti i docenti il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola, inizia al momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Non è sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari se risultano violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

La vigilanza degli alunni dal loro ingresso nella scuola fino alla loro uscita costituisce per tutto il personale adulto della scuola il primo dovere. L'adulto ha il dovere di vigilare per prevenire qualunque evento che causi danno all'alunno e che sia ragionevolmente prevedibile.

Il controllo ai fini della vigilanza è un controllo discreto ma presente su tutti quegli aspetti che possono costituire rischio o disagio per gli alunni. Per momentanee assenze dalla classe i docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un collaboratore scolastico. Ove il docente non sia in grado di provvedere direttamente alla prevenzione di un determinato evento ha il dovere di segnalare al proprio superiore o ad altro personale il rischio.

Il docente che per motivi vari non ricevesse il cambio turno del collega è tenuto a proseguire il servizio, ai fini della vigilanza fino a quando non riceve sostituzione. In nessun caso è autorizzato a lasciare incustodito il gruppo di alunni. Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere incustodite e/o non vi siano insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi.

Ai fini della sicurezza, tutti i docenti devono collaborare in caso di ritardo/assenza improvvisa dei colleghi e avvisare i collaboratori e la segreteria se le classi rimangono incustodite.

L'insegnante che per causa di forza maggiore si trovi in condizione di non poter garantire efficacemente la vigilanza su un gruppo di alunni può avvalersi della collaborazione di un collega che ha il dovere morale di coadiuvarlo nel compito.

Ugualmente forme di collaborazione tra docenti per espletare la vigilanza degli alunni in momenti particolari (cambi turno, accessi ai servizi igienici, incarichi, ecc.) possono essere opportune purché il docente che assume l'incarico sappia chiaramente quanti e quali bambini vengano a lui

affidati. A sua volta il docente che ha richiesto la collaborazione di un collega deve sincerarsi che il collega abbia accettato, anche solo verbalmente l'incarico.

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto.

Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule speciali e nei laboratori, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA VIGILANZA ALUNNI

Nell'ambito della prevenzione infortuni si ritiene necessario sottolineare la grande responsabilità dei docenti nella sorveglianza degli alunni loro affidati e ciò che questo comporta in merito alla culpa in vigilando. Qui di seguito si richiama la normativa vigente nonché una serie di sentenze su casi verificatesi all'interno delle scuole che evidenziano l'orientamento della magistratura nella valutazione delle responsabilità degli educatori.

La materia è regolata dagli artt.: n. 2043 e seguenti del codice civile.

In particolare l'art. n. 2048 -2° comma recita: "coloro che insegnano sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Tale articolo richiama chiaramente il dovere di un'attenta vigilanza da parte dei docenti affinché gli alunni non causino danni durante l'attività scolastica. La responsabilità del docente, anche se indiretta, è pur sempre di natura soggettiva discendendo da una propria condotta colposa. Si parla di responsabilità presunta fino a quando il precettore non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto in merito alla vigilanza sui minori non interviene la presunzione di innocenza ma l'esatto contrario.

L'art. n. 350 R.D. 24/4/1928 n. 1297 impartiva già allora precise disposizioni: "il maestro deve trovarsi nella scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ora 5 minuti), per assistere all'ingresso degli alunni, deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnanti …. alla ricreazione e alla refezione……; e deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne siano usciti".

Tale vigilanza è volta ad impedire non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (Cass. – 3/2/1972). La prova di non aver potuto impedire il fatto doloso, non può ritenersi raggiunta in base alla sola dimostrazione che l'insegnante non sia stata in grado di attuare un intervento correttivo o repressivo per evitare il danno (all'alunno), ma richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere di detta serie causale (Cass. - sez. III – 27/3/1984).

In tema di responsabilità del docente per il fatto commesso dal minore, l'evento dannoso è conseguente tanto dell'azione del minore che ha materialmente commesso il fatto quanto

dell'omissione del docente che quel fatto aveva l'obbligo di impedire e non ha impedito. Pertanto il docente, partecipe della produzione dell'evento, parteciperà anche all'onere del risarcimento del danno. Non sarà quindi ammissibile una sua azione di rivalsa totale che lo mandi indenne da ogni onere di risarcimento, ma potrà essere ammessa solo azione di rivalsa parziale a carico del minore (Cass. – sez. III – 22/10/1965).

A conclusione si richiama l'art. n. 2050 del c.c. che dispone: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno".

Appare pertanto indispensabile che nella redazione della mappa dei rischi si considerino sempre i rischi connessi allo svolgimento della normale attività scolastica e all'uso dei locali scolastici (laboratori, palestra, mense, gestione dell'intervallo, uso del cortile, dei servizi) predisponendo apposite misure di prevenzione come indicato in precedenza al fine di dimostrare, che anche sulla base dei dati degli infortuni opportunamente tabulati, si è cercato di predisporre e far rispettare opportune norme di comportamento da parte dei docenti e degli alunni loro affidati.

CODICE CIVILE

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- Se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- Se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- Il gioco non era di per sé pericoloso;
- Non sono state violate le regole del gioco.

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti da parte dei bambini.

La Corte dei Conti ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un insegnante presente in loco sull'uso di uno scivolo durante l'ora di ricreazione, desumibile dalla presenza non consentita di più bambini contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della sua pericolosità, integrano gli estremi della colpa grave, perché connessa ad un obbligo che, per natura e rischio insito nel gioco fatto praticare, esige un impegno ed un'attenzione particolarmente intensi.

VIGILANZA NEL CAMBIO D'ORA E DURANTE L'INTERVALLO

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.

L'intervallo si svolgerà di norma in classe o in conformità con quanto previsto dai Piani organizzativi di ciascun plesso, secondo l'orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere nell'aula o comunque nello spazio destinato allo svolgimento dell'intervallo, per poter vigilare sugli studenti in quanto durante il tempo della ricreazione è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I docenti sono tenuti ad essere presenti nel luogo dove si svolge l'intervallo e non devono assolutamente distrarsi con il proprio telefono cellulare, il cui uso è assolutamente vietato durante l'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti (in particolare nella scuola secondaria di I grado, dove i tali cambi possono avvenire anche al termine di ogni ora) e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per urgenze o per esigenze impellenti.

L'insegnante ha l'obbligo di assicurare la vigilanza su tutte le possibili occasioni di pericolo: porte di uscita, finestre, depositi di materiale, giochi, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a pericoli. L'insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo per giocare o sostare in aree non sorvegliate.

I docenti che nel corso della refezione, della ricreazione, o di altri momenti della giornata scolastica si accorgessero che alunni di altre classi hanno comportamenti rischiosi o inadeguati hanno il dovere di richiamare gli alunni in questione e di avvertire l'insegnante che li vigila del richiamo impartito, in quanto l'obbligo di vigilanza viene ottemperato con il concorso di tutti gli adulti presenti nell'Istituzione e nessuno può esimersi da tale incombenza.

Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. La Corte dei Conti ha ritenuto che la repentinità o imprevedibilità di una caduta nel corso dello svolgimento di un gioco svolto durante la ricreazione, per poter essere considerata determinante e, quindi, escludente la responsabilità del personale che vigila sugli alunni, deve essere circostanza inserita in una attività bene organizzata, ben prevenuta, ma, soprattutto, ben diretta, con specifica attenzione e personale cura da parte dei docenti addetti alla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE L'UTILIZZO DI SPAZI ESTERNI

I docenti sono tenuti a verificare la praticabilità delle aree esterne e l'assenza di pericoli prima di portare i bambini a svolgere attività ricreativa nei rispettivi spazi delle scuole. Per garantire parità di offerta formativa, tutte le classi devono usufruire degli spazi esterni, ma si devono anche evitare situazioni di affollamento pericolosi per la sicurezza dell'utenza; per cui ci deve essere alternanza delle classi nei momenti di intervallo.

I docenti devono tenere presente che negli intervalli si accentua l'obbligo di vigilanza sugli alunni e che, a maggiore pericolosità di questa attività, bisogna valutare e proibire giochi pericolosi. E'

proibito far giocare i bambini con il pallone di cuoio/pelle o plastica perché gioco ritenuto pericoloso dalla giurisprudenza;

I docenti devono impartire direttive organizzative;

I docenti devono vigilare affinché i bambini non si sottraggano alla loro vista;

I docenti devono controllare con attenzione i bambini onde prevenire fenomeni di prepotenze e prevaricazioni (bullismo) anche trasversali alle classi, che si possono verificare più sovente nelle occasioni di gioco all'aperto quando i bambini possono sottrarsi all'osservazione diretta dell'insegnante.

I docenti non devono unirsi in gruppo, ma devono disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati;

I docenti devono controllare che i cancelli dei cortili siano sempre chiusi quando gli alunni giocano all'aperto per evitare l'uscita di alunni o l'ingresso di estranei.

VIGILANZA DURANTE LE GITE

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

Nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso dalla scuola, in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento.

I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di ristoro.

I docenti tengono l'elenco degli alunni, il recapito telefonico (se sono in possesso di un telefono cellulare) e anche quello dei genitori.

L'appello va effettuato all'inizio della visita o del viaggio e all'inizio di ogni altro spostamento, nel caso di un viaggio prima di salire sul mezzo di trasporto.

L'insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili per ogni emergenza.

I docenti non possono somministrare farmaci, salvo quelli autorizzati con idonea certificazione medica, su richiesta scritta dei genitori.

QUANDO L'INSEGNANTE SI ALLONTANA DALLA CLASSE

Nel caso in cui l'insegnante risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

Pertanto, l'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto) senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele, affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

La Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per essersi allontanato dalla classe senza farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza.

Per escludere la responsabilità dell'omessa vigilanza, nel caso di allontanamento dalla classe, è necessario accertare che vi siano state cause di forza maggiore tali da impedire una sorveglianza alternativa da parte di altri docenti o di personale ausiliario.

Con altra decisione la Corte dei Conti ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità dell'insegnante, quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della sorveglianza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non era determinata da futili motivi, ma da uno stato di malessere improvviso.

USCITA DA SCUOLA

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

Sulle modalità di riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, si registra un'interessante parere espresso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, secondo cui l'amministrazione non sarebbe esonerata dalla responsabilità neanche in presenza di una espressa autorizzazione rilasciata dai genitori per consentire il rientro a casa da soli degli alunni ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne.

Se, come spesso capita, i genitori chiedono che il figlio venga lasciato andare a casa a piedi da solo, non scatta la consegna potenziale.

Quindi, eventuali consensi impliciti o espressi dalla famiglia, non valgono ad escludere la responsabilità della scuola, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo, in un certo luogo, in attesa che questi lo raggiungano.

Simili autorizzazioni, lungi da costituire causa esimente la responsabilità dell'amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, al contrario, possono risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.

In diverse sentenza, la giurisprudenza ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un Istituto Scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti delle responsabilità dell'Istituto le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità dello stesso.

Discende che la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori, ove si consideri che, proprio per la relatività di tale obbligo, non vi siano modalità predefinite ed universalmente valide.

a)Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria

Nel caso di minori della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria poiché il dovere di vigilanza inizia al momento dell'affidamento e termina alla riconsegna ai genitori, gli alunni devono essere prelevati da genitori e/o da persone delegate maggiorenni.

I genitori dichiarano il nominativo delle persone autorizzate a prelevare i figli. Gli insegnanti (soprattutto se supplenti) devono assicurarsi dell'identità delle persone che prelevano gli alunni.

b)Scuola secondaria

Per gli alunni della scuola Secondaria di I grado, a seguito dell'entrata in vigore della legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che all'art. 19 bis così

dispone in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

COLLOQUI CON I GENITORI

I genitori non devono essere convocati durante l'orario delle lezioni né durante le ore di programmazione; la classe non deve essere affidata ad un collaboratore scolastico per sostenere un colloquio programmato con i genitori.

Per ovvi motivi i genitori non devono essere ricevuti in classe o sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni.

VITA COMUNITARIA

La gestione di una vita comunitaria armonica e sicura per gli alunni prevede che gli insegnanti stabiliscano le regole di convivenza del gruppo classe e che queste siano amministrate con la coerenza possibile ed opportuna, anche in relazione dell'età degli alunni ed al loro livello di comprensione.

Gli alunni, in quanto membri della comunità scolastica, hanno precisi doveri di comportamento, commisurati alla loro capacità di capire ed adattarsi alle regole. Il loro atteggiamento positivo verso le regole concordate con l'insegnante è un elemento fondamentale ai fini di una prevenzione dei fattori di rischio. I docenti cercheranno di promuovere forme attive di prevenzione della sicurezza coinvolgendo gli alunni per un comportamento vigile e responsabile sulle tematiche della prevenzione (conoscenza adeguata degli spazi e delle fonti di rischio, conoscenza delle procedure di sfollamento ecc.). Anche la presente circolare per le parti che coinvolgono gli alunni deve essere illustrata loro secondo il loro livello di comprensione.

In ogni classe deve essere posto in evidenza il cartello delle regole e fra queste il divieto di correre e/o saltare all'interno dell'edificio scolastico (palestra esclusa), il divieto di picchiare i compagni o di spintonarli, il divieto di lanciare oggetti o introdurre materiali pericolosi (coltellini, accendini ecc.).

L'insegnante, che dopo i suoi interventi ravvisi il perdurare di comportamenti negativi da parte degli alunni sull'accettazione di queste regole fondamentali, segnalerà per iscritto al capo d'Istituto il problema e annoterà i fatti sul registro elettronico. È vietato allontanare dall'aula, anche solo momentaneamente, uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza.

Per un'armonica convivenza è anche necessario garantire agli alunni una gestione dei tempi commisurata ai carichi di affaticamento ed ai ritmi della giornata, pertanto il personale avrà cura di garantire tempi di ricreazione sufficienti, l'accesso ai servizi in forma ordinata e vigilata, il controllo durante la refezione sulla qualità degli alimenti, in termini di decoro (comportamento conviviale educato a tavola), in termini di educazione alla salute (evitare l'eccessiva rumorosità).

Gli insegnanti devono trasferire i propri alunni all'interno dell'edificio scolastico, o per le strade o sui mezzi pubblici, in modo ordinato e controllato ai fini della sicurezza e del decoro, prevenendo ammassamenti, schiamazzi, comportamenti indisciplinati.

INGRESSO E USCITA ALUNNI

I genitori hanno il dovere di vigilare gli alunni fino al loro ingresso a scuola rispettando la puntualità degli orari scolastici. Essi non possono lasciare gli alunni incustoditi davanti ai cancelli scolastici, in attesa che i medesimi aprano e se l'insegnante si accorge di questa anomalia ha il dovere di segnalarlo al Dirigente. Essi devono avvisare in caso di ritardo all'uscita affinché la scuola possa provvedere alla vigilanza degli alunni.

Dal momento che l'insegnante è responsabile dell'incolumità dell'alunno fino alla consegna ai genitori, deve accertarsi, nel consegnare gli alunni alle famiglie che effettivamente il bambino sia preso in consegna dal genitore o da chi ne fa le veci segnalando prontamente alla scrivente, eventuali discordanze dalla norma rispetto al passaggio di consegne. Non sono ammesse dalla scuola dichiarazioni verbali o telefoniche liberatorie da parte dei genitori poiché queste oltre a non avere valore legale rendono l'insegnante informato e quindi sicuramente corresponsabile di omessa vigilanza.

In caso di mancato prelevamento dell'alunno da parte della famiglia, l'insegnante ha il dovere di trattenersi con l'alunno in servizio fino all'arrivo del genitore o di persona da lui delegata(ritardo massimo di 15 minuti) e di attivarsi per contattare la famiglia, chiamando in caso di irreperibilità della stessa i vigili urbani e/o le forze dell'ordine.

USCITA ANTICIPATA

Il genitore o chi ne fa le veci che deve prelevare anticipatamente il proprio figlio deve essere annunciato all'insegnante dal collaboratore scolastico. L'insegnante si accerta dell'identità della persona che preleva il bambino.

E' facoltà dell'insegnante trattenere il bambino nel caso in cui sorgessero dubbi sull'identità della persona che preleva il bambino, sulla patria potestà nel caso di genitori con sentenza di separazione inerente l'argomento, o in presenza di un'evidente alterazione del genitore tale da pregiudicare la sicurezza dell'alunno. Laddove insorgessero problemi l'insegnante ricorrerà alla Forza Pubblica.

Il prelevamento ricorrente dell'alunno deve essere segnalato al Dirigente Scolastico ed eventualmente autorizzato dal Dirigente stesso per gravi motivi.

SICUREZZA

Il personale ha dovere di segnalare inefficienze ed ogni evento o scelta che può contribuire al miglioramento della prevenzione e della sicurezza.

Il personale deve conoscere il Piano di evacuazione della scuola in cui presta servizio.

I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente ed in particolare alle specifiche disposizioni del C.E.I. riguardo alla sicurezza, l'igiene e la sanità (si ricordano a tale proposito i colori, le tempere, i pennarelli e le vernici). I sussidi con parti elettriche devono essere conformi alle norme del COMITATO ELETTRONICO ITALIANO (C.E.I.) e muniti del marchio IMQ. Pertanto i docenti sono tenuti a prestare particolare attenzione a quanto richiesto prendendo visione della citata normativa.

Mantenere sempre sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio come manichette ed estintori, i comandi elettrici, le cassette di primo pronto soccorso, le scale, ecc. Giornalmente l'addetto S.P.P. dovrà effettuare verifica.

Non ingombrare i pavimenti delle aule e dei corridoi con materiale di qualsiasi tipo.

Terminato il lavoro nei locali scolastici (nei laboratori o nelle aule), le superfici dei banchi e dei tavoli, devono essere ripuliti e i sussidi utilizzati dovranno essere riposti negli armadi.

Non usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per appendere attrezzi o altro materiale.

Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza.

Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza. Al fine di richiedere interventi di manutenzione ordinaria, gli insegnanti di ciascuna classe/sezione sono invitati a segnalare eventuali riparazioni da effettuare nella propria classe o laboratorio, compilando il modulo apposito.

Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori o altri particolari elettrici senza l'opportuna protezione.

Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato.

Le spine vanno disinserite dalle prese afferrando l'involucro esterno e non il cavo.

Evitare di fare collegamenti di fortuna.

In caso d'urgenza o nell'ambito delle proprie competenze e possibilità adoperarsi per eliminare o ridurre i pericoli.

Gli insegnanti devono prestare attenzione a non caricare eccessivamente gli armadi, o che su di essi gravino oggetti in bilico, e sincerarsi che gli scaffali e le librerie siano ancorate al muro, che le lavagne siano ben fissate al muro. Per il pericolo di possibili cadute, non deve essere situato materiale vario, compresi scatoloni, sugli armadi. Controllare giornalmente la stabilità delle porte degli armadi.

In caso di riunioni e/o manifestazioni gli insegnanti prima dell'avvio delle iniziative sono tenuti ad informare il pubblico sulle vie di esodo e le uscite di sicurezza.

In caso di interventi di manutenzione, i docenti devono far allontanare gli alunni dalla classe.

USCITE DI SICUREZZA E SCALE DI EMERGENZA

L'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato

DIVIETO DI FUMO (legge n° 3 del 16 gennaio 2003) (responsabilità amministrative e disciplinari)

E' vietato fumare

E' necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il datore di lavoro deve far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Negli edifici scolastici non ci sono locali attrezzati riservati ai fumatori (requisiti tecnici dettati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003), quindi non si concedono autorizzazioni a fumare nei locali scolastici.

ESPRESSI DIVIETI

Negli spazi scolastici è vietato l'uso di biciclette e/o tricicli.

E' fatto divieto da parte degli alunni di usare durante l'attività motoria palloni in cuoio o similcuoio pesanti, soprattutto in vicinanza di vetri non schermati, inoltre si consiglia in generale l'uso di palloni di spugna o particolarmente leggeri.

E' fatto divieto di lasciar usare agli alunni oggetti rischiosi quali: utensili caldi, taglienti, affilati, pungenti. Ugualmente esperimenti chimico-fisici devono essere fatti sotto la stretta supervisione del personale docente ed utilizzando materiali non nocivi e/o tossici.

E' fatto divieto di usare materiali elettrici non omologati, anche personali, nella scuola.

Si vieta l'introduzione in scuola di alcool, bombole di GPL e prodotti caratterizzati da alta tossicità o causticità.

E' vietato a chiunque intralciare l'accesso alle vie di esodo con oggetti di qualunque tipo.

Per confermare l’avvenuta lettura del documento bisogna compilare il modulo Google al seguente LINK : https://forms.gle/3hK8RuFemH7wDp7KA

.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Piscopo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2 del D.L.vo n.39/93